



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI**  
con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso  
**"Antonio Magarotto"**



[www.isiss-magarotto.edu.it](http://www.isiss-magarotto.edu.it) [pecrmis092007@pec.istruzione.it](mailto:pecrmis092007@pec.istruzione.it)

**Sede Legale:** Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma - C.F. 80223210586 - Tel 06121127720

**Mail:** sedi Roma [rmis092007@istruzione.it](mailto:rmis092007@istruzione.it) - sede Torino [tors010007@istruzione.it](mailto:tors010007@istruzione.it) - Sede Padova [pddt13000q@istruzione.it](mailto:pddt13000q@istruzione.it)

IPSIA Magarotto	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Scienze Applicate	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
SMS Severino Fabriani	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	0666180151
I.C. Tommaso Silvestri e Succ. SMS	Via Nomentana 56	00161	ROMA	Tel	0644254656
CONVITTO per Sordi di Roma	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
IPSIA Magarotto	Via Monte Corno 34	10127	TORINO	Tel	0113174189
ITE Magarotto	Via delle Cave 180	35136	PADOVA	Tel	049720700

Roma, 04.11.2021

Sede I.C. Silvestri  
Al DSGA  
Allo Staff della Dirigenza  
Al personale docente  
Al personale A.T.A.

Circolare n. 122

**OGGETTO: RETTIFICA alla circolare n. 115: SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITA DEL MEDICO COMPETENTE**

Con la presente si comunica a tutto il personale in indirizzo che

**Lunedì 15.11.2021, dalle ore 9,30 fino alle ore 18,00**

presso il locale adibito, il Dottor Pieragostino Gioffrè, individuato quale Medico Competente della sede di Roma dell'ISISS A. Magarotto, effettuerà le visite previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Le visite si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

- Lunedì 15.11.2021, dalle ore 9,30 alle ore 18,00;

La visita medica, **che avrà una durata di 10 minuti circa a persona**, riguarderà tutti i lavoratori indicati nell'Allegato 1 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, , in riferimento alla legge n.125 del 30/03/2001, con particolare riferimento ai punti 5, 6 e 8:

**A. Personale docente ed educativo;**

**B. Tutto il personale A.T.A..**

Considerato l'ampio range orario in cui verranno effettuate le visite, si invita tutto il personale a presentarsi per il controllo medico al di fuori dell'orario di lavoro, così da non arrecare disagi al servizio.

Si raccomanda abbigliamento comodo e di essere presente in prossimità del locale adibito per le visite almeno 10-15 minuti prima dell'orario prescelto, in modo da velocizzare i tempi.

Si precisa che a conclusione di ogni visita il personale dovrà fare rientro in classe o nel settore assegnato e riprendere tempestivamente le mansioni di competenza.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi relativi alle mansioni del medico competente, così come previsto dal D. Lgs. 81/09, art. 41, e dal DL 19 maggio 2020, n. 34, Art. 83.

#### **Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008) Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria (modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 106/09**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#);

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

....Omissis...

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

#### **DL 19 maggio 2020, n. 34 Art. 83 - Sorveglianza sanitaria**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(Omissis...)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Isabella Pinto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93